



TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

Nel procedimento n. 1/2021

relativo alla Procedura da Sovraindebitamento richiesta da

CIRIANNI ROSA MARIA cf CRNRMR64R49I470P- difesa e rappresentata da avv F.Silvestro

Ha pronunciato il seguente

decreto

Rilevato che la sig Cirianni ha depositato ricorso per la domanda di omologazione della proposta del piano del consumatore; che veniva fissata udienza ex art 12 bis L 3/2012 alla quale la ricorrente si è presentata, unitamente al difensore ed all'OCC, che ha dato atto di non aver ricevuto né osservazioni né contestazioni da parte dei creditori;

preso atto che la proposta del piano del consumatore, letto in uno con la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, Legge n. 03/2012 dell'OCC, avv Cometto illustra la seguente situazione

-La situazione di sovrindebitamento in cui versa la sig Cirianni trae origine da risalenti vicissitudini familiari che hanno portato la predetta, lavoratrice dipendente che non ha mai percepito mediamente più di euro 1000,00 al mese, a far ricorso al piccolo credito, anche al consumo, al fine di poter provvedere a se stessa nonché ad allevare, curare, mantenere la figlia (Lidia Antonietta Pietromica), attualmente di anni 34, in quanto il di lei padre se ne era sempre disinteressato; tale situazione ha innescato una spirale di continui nuovi indebitamenti per far fronte alla precedente esposizioni debitoria.

-L'esposizione debitoria ammonta, alla data della cristallizzazione del ricorso, **ad euro 56.623,16**: trattasi di crediti vantati da creditori chirografari, mentre non risultano debiti nei confronti dell'Erario, salvo che per euro 834,11 per bollo auto non pagato.

- la situazione patrimoniale e reddituale della sig Cirianni è fortemente critica: invero, quanto al patrimonio immobiliare è titolare della quota di 2/18 di proprietà di immobili in Savigliano ove vivono i di lei congiunti, quota valutata dal perito nominato in euro 6.015,92: la situazione di comproprietà pro indiviso rende chiaramente poco o meglio per nulla appetibile sul mercato la quota suddetta; quanto al patrimonio mobiliare la ricorrente è proprietaria di utilitaria immatricolata nel 2004, il cui valore commerciale è stato quantificato in euro 100,00; quanto al reddito la ricorrente è lavoratrice dipendente (come addetta alle pulizie) di società che ha vinto gara di appalto per la pulizia di pubblici edifici in Savigliano con contratto part time da cui ha ricavato dal 2017 al 2020 un reddito annuo compreso tra



8.400,00 circa e 12.000,00 .

-L'OCC ha precisato nella relazione particolareggiata la sussistenza del requisito della meritevolezza della sovraindebitata e l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della debitrice, ed anzi ha sottolineato come la situazione di bisogno della Cirianni non poteva non essere a conoscenza dei finanziatori, se solo avessero adoperato la ordinaria diligenza, tanto più che negli anni i finanziamenti sono stati concessi dai medesimi soggetti per estinguere preesistenti esposizioni debitorie.

-Il fabbisogno mensile della sig Cirianni (locazione come da contratto, utenze varie, TARI) è di circa euro 500,00 al mese cui si devono aggiungere quanto meno esborsi di euro 100,00 per alimenti, igiene personale.

Appare evidente che il reddito da lavoro dipendente della Cirianni appare insufficiente al pagamento di detti importi e quindi men che meno ad estinguere i debiti in essere.

Pertanto la figlia Pietromica Lidia Antonietta, per consentire alla madre di poter attivare ed eseguire la procedura di sovrindebitamento, ha formalizzato l'impegno ad ospitarla gratuitamente presso di sé, così che la Cirianni potrà così recedere dal contratto di locazione, nonché a garantire quale fideiussore, fino a quanto la madre sarà in vita, salvo decesso prima di aver estinto i debiti, il pagamento delle somme destinate ai creditori come oltre si dirà.

Il piano prevede la corresponsione di euro 300,00 per 10 anni e così in totale euro 31.000,00 al netto delle spese prededucibili, pari a euro 5.000,00 totali (per compenso OCC e per compenso del legale della Cirianni) con stralcio di una percentuale dei crediti – tutti omogenei in quanto tutti chirografari- in misura dal 45% al 46%.

Risulta verificata e comparata la alternativa liquidatoria che si presenta assolutamente sfavorevole in quanto l'unico *asset* liquidabile sarebbe la quota dei 2/18 di proprietà del bene in Savigliano che in astratto – se fosse venduta al valore di stima, porterebbe ad una soddisfazione dei creditori prossima all'11%.

Reputa l'ufficio che sulla base di quanto esposto sussistono i presupposti e i requisiti per omologare il piano, non essendo emersi elementi di segno contrario alla valutazione di meritevolezza della Cirianni e della assenza di atti di frode; si può anzi affermare che i soggetti finanziatori hanno erogato finanziamenti nella consapevolezza che la predetta non poteva restituire nei modi e tempi normali il finanziamento medesimo.

Appare peraltro necessario spendere alcune considerazioni in ordine alla durata decennale del piano, non certo breve.

Occorre partire dalla considerazione che la L 3/2012 non pone limiti alla durata del piano del consumatore (né delle altre procedure); né indicazioni si possono trarre dal C.C.I.

Inoltre si registrano divergenti orientamenti della giurisprudenza di merito.

Taluni Tribunali hanno omologato procedure con dilazioni anche superiori a 10 anni: ad esempio T.Como -decreto 24.5.2018- ha omologato un piano del consumatore dilazionato su 20 anni; ancora maggiori le dilazioni concesse dal Tribunale di Catania (decreti 27.4.16,12.7.16) fino a 30 anni.

Altri Tribunali invece hanno chiesto il contenimento del piano in massimo 5 anni (es: Tribunale Rovigo, decreto 13.12.2016; Tribunale di Milano decreto 27.11.2016).



In tempi recenti è peraltro intervenuta una interessante pronuncia della Corte di Cassazione (ordinanza n. 27544 del 2019) che ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità non fornisce precisi dati numerici quanto al termine di ragionevole durata del piano del consumatore, mentre tra i giudici di merito è diffusa la opinione che se la fase esecutiva di un concordato liquidatorio debba concludersi in un triennio, e del concordato in continuità nell'ambito di un quinquennio, tali termini possono valere anche per la procedura di sovrindebitamento, sia per somiglianza tra le suddette procedure, sia presupposto che la normativa della c.d legge Pinto prevede come termine ragionevole per l'esecuzione singolare tre anni e per la procedura fallimentare 6 anni.

Ciò posto, rileva tuttavia la Corte di Cassazione nella citata pronuncia che *“non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore che pur preveda una dilazione di significativa durata piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni che formano il patrimonio del debitore...ciò accade ad esempio (quando) il patrimonio del debitore ...non sia in grado di soddisfare integralmente le ragioni del creditore ...Se pertanto la ratio dell'applicazione del limiti implicito di durata massima è quello di tutelare il creditore nei casi appena visti non si vede perché non possa derogarsi a tale limite, concedendo l'omologa del piano anche se di durata ultraquinquennale. Depone in questo senso l'ulteriore argomento rappresentato da fatto che la durata della procedura va computata con riguardo al decreto di omologa , non potendo ricomprendere la fase esecutiva nell'ambito della legge Pinto ai fini del computo del termine ...(cfr Cass 7021 del 2012) Sotto altro profilo tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame ..di origine comunitaria, della c.d second chance..che mira a garantire una seconda opportunità a imprenditori e consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento”*.

Le considerazioni della Corte di Cassazioni appaiono illuminanti e non possono non essere condivise, tanto più nel caso in esame in cui la Cirianni ha un patrimonio a dir poco scarso, composto da una quota di un immobile, notoriamente poco appetibile sul mercato, e da una auto di circa 18 anni.

La proposta soddisfa pertanto i requisiti di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 12 bis, L. 27.01.2012, n. 3

P.Q.M.

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da Cirianni Rosa Maria _disponendo che il debitrice (e il terzo garante) lo adempiano nei tempi e nei modi ivi indicati;

ATTRIBUISCE

al professionista incaricato gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13, L. 27.01.2012, n. 3, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione del piano;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Cuneo,
Si comunichi.



Cuneo 23/03/2022

Il Giudice
dr. Natalia Fiorello

